CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

Servizio di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo iscritto al n. 101 della sezione A del Registro
istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell"art. 4 del DM n.202/2014

TRIBUNALE DI LATINA

Relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art.68, comma 2, del D. Lgs n.14/2019
in ordine al Piano di ristrutturazione dei debiti
proposto dalla consumatrice sovraindebitata

Sig.ra [redacted]

GESTORE DELLA CRISI
Dott. Termini Stefano
Dottore Commercialista a Latina, Piazza Bruno Buozzi, n.1/C
Tel. 0773 369200
PEC stefano.termini@pec.it

PREMESSO CHE

a) la Camera di Commercio di Frosinone-Latina è iscritta al n.101 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere il servizio di composizione delle crisi da sovraindebitamento, con competenza territoriale comprendente i circondari dei Tribunali di Latina, Frosinone e Cassino, giusti Provvedimenti del Direttore Generale (PDG) 13 luglio 2023 e 1° dicembre 2023 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, emanati a modifica ed integrazione del PDG 28 marzo 2017 di iscrizione della preesistente Camera di Commercio di Latina;

b) in data 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 che, agli artt.65 e ss prevede una nuova disciplina delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

c) in data 28 settembre 2024 sono entrate in vigore le disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 13 settembre 2024, n.136;

d) in data 29 luglio 2024 la sig.ra [redacted], ha presentato istanza di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio, iscritto al n.101 della sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.4 del D.M.n.202/2014; **(all. n.1)**

e) il procedimento è stato iscritto al n.22/2024 del Registro delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

f) con provvedimento dirigenziale n.506, del 1° agosto 2024, il dott. Termini Stefano (C.F. TRMSFN82T10E472Z), è stato nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi quale Gestore della Crisi nel predetto procedimento; **(all. n.2)**

g) il dott. Termini ha accettato l'incarico di Gestore della Crisi in data 2 agosto 2024; **(all. n.3)**

h) contestualmente all'accettazione dell'incarico, il dott. Termini ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28 del Regio Decreto n.267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art.15 della ex Legge n.3/2012 ed inoltre ha attestato che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse e di non aver mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto della ricorrente; **(all. n.4)**

i) che è interesse della sig.ra [redacted] proporre ai propri creditori, con l'ausilio dell'Organismo camerale di composizione delle crisi da sovraindebitamento, un piano

di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.67 del D.Lgs. n.14/2019;

j) che in data 12 marzo 2025 è stato accettato e sottoscritto dalla debitrice il preventivo di massima redatto dal Gestore della crisi relativamente agli oneri della procedura; **(all. n.5)**

VERIFICATO CHE

- la sig.ra [redacted] risulta qualificabile come consumatrice, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera e), del D.Lgs 14/2019, che definisce tale "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se sia socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore*";
- la sig.ra [redacted] si trova in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.c) del D.Lgs 14/2019 ossia "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza";
- la sig.ra [redacted] si è impegnata personalmente e con l'ausilio della soc. Meg Consulting S.r.l. a fornire il supporto e la collaborazione necessari all'OCC della Camera di Commercio per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art.69 del D.Lgs.n.14/2019, in quanto la sig.ra [redacted] non è già stata esdebitata negli ultimi cinque anni e non ha già beneficiato della esdebitazione per due volte e, inoltre, non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

RILEVATO CHE

La proposta di ristrutturazione dei debiti per come formulata dalla debitrice, con il supporto e la consulenza dell'OCC, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art.67, comma 2, del D.Lgs 14/2019, nello specifico contiene l'elenco:

- di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- della consistenza e della composizione del patrimonio;
- degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque ovvero la dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione;
- delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

- degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate della debitrice e del proprio nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al loro mantenimento.

Tutto ciò premesso, verificato e rilevato, con il presente atto, l'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, nella persona del gestore della crisi all'uopo incaricato, dott. Termini Stefano (C.F. TRMSFN82T10E472Z), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Latina al n.1275/A con studio in Latina, Piazza Bruno Buozzi n.1/C Pec stefano.termini@pec.it intende redigere una relaziona particolareggiata che, ai sensi dell'art.68, comma 2, del D.Lgs. n.14/2019 contenga:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- l'indicazione se, ai fini della concessione dei finanziamenti alla debitrice, i soggetti finanziatori abbiano o meno tenuto conto del merito creditizio della stessa, valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita e calcolato applicando il criterio previsto dall'art. 68, comma 3, del D.Lgs. n.14/2019.

INDICE

1. **DATI ANAGRAFICI DELLA DEBITRICE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**
2. **SITUAZIONE PATRIMONIALE, DEBITORIA E REDDITUALE**
3. **ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI**
4. **CAUSE DI INDEBITAMENTO E VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEI SOGGETTI FINANZIATORI RISPETTO AL MERITO CREDITIZIO DELLA DEBITRICE**
5. **DILIGENZA IMPIEGATA DALLA CONSUMATRICE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI**
6. **RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**
7. **RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DELLA DEBITRICE NEGLI ULTIMI 5 ANNI**
8. **EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DELLA DEBITRICE IMPUGNATI DAI CREDITORI**
9. **PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

10. **VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE**
11. **GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA DEBITRICE**

*****

1. DATI ANAGRAFICI DELLA DEBITRICE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La debitrice è la sig.ra [redacted] la quale è affetta da sordomutismo.

Il nucleo familiare, come si evince dal certificato contestuale di stato di famiglia e residenza rilasciato dal Ministero degli Interni in data 30 aprile 2024 è composto oltre che dalla ricorrente anche dal marito [redacted] anch'egli affetto da sordomutismo, dalla figlia [redacted] e dalla madre [redacted]. **(all. n.6)**.

La sovraindebitata ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi € 2.250,00.

Uscite/Coste mensili	
Spese alimentari	800,00
Utenze varie	380,00
Spese mediche	400,00
Automezzi	200,00
Spese scolastiche	470,00
TOTALE	**2.250,00**

L'analisi dei dati ISTAT, riguardanti un nucleo familiare composto da tre adulti e un minore, indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari ad € 800,00, pertanto si ritengono congrue e contenute le spese indicate dalla debitrice.

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE, DEBITORIA E REDDITUALE

La ricorrente ha fornito tutte le informazioni e la collaborazione necessarie a consentire un'accurata ricostruzione della situazione debitoria in cui versa, nonché della situazione patrimoniale e finanziaria.

L'attuale situazione debitoria può essere così rappresentata:

n.	Creditore	Domicilio digitale	Importo dovuto	Tipologia credito
1	Intesa San Paolo	Segreteria.ISPB@pec.intesasanpaolo.com	€ 88.602,67	Ipotecario
2	FINDOMESTIC	findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it	€ 3.275,23	Chirografario
3	FINDOMESTIC	findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it	€ 41.496,51	Chirografario
4	FINDOMESTIC	findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it	€ 13.532,00	Chirografario

5	Agenzia delle Entrate Riscossione	dp.Latina@pce.agenziaentrate.it	€ 4.243,24	Privilegiato
6	Comune di Latina	servizio.tributi@pec.comune.latina.it	€ 4.105,00	Privilegiato
7	INPS	direzione.provinciale.latina@postacert.inps.gov.it	€ 1.302,77	Privilegiato
8	Meg Consulting S.r.l.	meg.consulting@pec.it	€ 5.00,00	Privilegiato
		TOTALE	161.557,42	

Intesa San Paolo già UBI Banca – mutuo ipotecario n.0803021593 sottoscritto con UBI Banca in data 21 giugno 2017 per € 110.000,00 con un tasso fisso del 2.650% da restituire in 360 rate mensili di € 444,77. **(all.n.7)**

Alla data del 2 dicembre 2024 risulta un debito residuo (riferito alle sole quote del capitale finanziato) pari a n.86 rate di € 91.052,27, calcolato a seguito del pagamento dell'ultima rata del 21 agosto 2024. **(all.n.8)**

Alla data del 23 giugno 2025 risulta un debito pari ad € 88.602,67. **(all.n.9)**

FINDOMESTIC Banca S.p.A. – prestito personale n.20220892831975 sottoscritto con la garanzia rilasciata dal marito sig. [redacted] in data 9 febbraio 2022 per un importo finanziato di € 44.656,00 (importo da restituire pari ad € 62.614,40) da restituire in n.96 rate mensili da € 651,90 ad un TAEG del 9,29%.

Con la sottoscrizione di tale finanziamento la ricorrente ha estinto tre precedenti finanziamenti sempre con la medesima società finanziaria: n.20129800073718 per € 649,79, n.20220201988232 per € 161,10 e n.2022066823813 per € 3.945,36 oltre ad acquisire una liquidità di € 35.243,75. **(all.n.10)**

Alla data del 16 ottobre 2024 risulta un debito pari ad € 41.496,51 di cui solo € 39.454,71 quale debito residuo, € 200,00 per bolli, € 208,60 per penali per ritardato pagamento e € 1.813,20 per indennità di contenzioso. **(all.n.11)**

FINDOMESTIC Banca S.p.A. – carta di credito revolving n.20220308319603 sottoscritta in data 4 giugno 2020 per € 3.000,00 da restituire in rate mensili da € 120,00. **(all.n.12)**

Alla data del 16 ottobre 2024 risulta un debito residuo pari ad € 3.275,23. **(all.n.11)**

FINDOMESTIC Banca S.p.A. – contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n.1127236 per € 11.482,31 (importo da restituire pari ad € 16.716,00) sottoscritto in data 25 gennaio 2023, da restituire in 84 rate da € 199,00. **(all.n.13)**

La somma ottenuta è stata utilizzata per estinguere un precedente finanziamento con cessione del quinto sottoscritto con Compass.

Alla data del 16 ottobre 2024 risulta un debito residuo pari ad € 13.532,00. **(all.n.11)**

Agenzia delle Entrate Riscossione – alla data del 20 settembre 2024 risultano iscritti a ruolo debiti erariali nei confronti della ricorrente per € 4.243,24. **(all. n.14)**

Comune di Latina – alla data del 10 settembre 2024 risultano a carico della ricorrente morosità relative all'omesso pagamento della TARI per € 4.105, riguardanti gli anni 2018-2024 pari ad € 1.908,00 e l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi per omessa

denuncia relativi agli anni d'imposta 2018-2023 per € 550,00 e per gli anni 2020-2021-2022 per omesso versamento per € 1.647,00. **(all.n.15)**

INPS – alla data del 28 agosto 2024 risulta associato alla posizione della sig.ra [redacted] un indebito su [redacted] per un importo accertato da recuperare di € 7.491,89 per un importo residuo pari ad € 1.302,77. **(all.n.16)**

Meg Consulting S.r.l. - onorario consulenza per la gestione della procedura pari ad € 5.000,00. **(all.n.17)**

Dal lato attivo la ricorrente risulta essere intestataria del diritto di proprietà su dei beni immobili siti in [redacted] contraddistinti al catasto urbano:

- foglio [redacted], particella [redacted], subalterno [redacted], Cat. [redacted] rendita catastale € 445,44
- foglio [redacted], particella [redacted], subalterno [redacted], Cat. [redacted] rendita catastale € 32,54. **(all.n.18)**

I flussi reddituali a disposizione sono rappresentati dallo stipendio della sig.ra [redacted] con contratto a tempo indeterminato part-time presso la [redacted] con sede legale a Piombino Dese (PD), nello stabilimento a [redacted] dove viene effettuata la produzione di fiale in vetro per l'industria farmaceutica e cosmetica, con uno stipendio mensili di circa € 1.200,00. **(all.n.19)**

La stessa è percettrice di indennità da parte dell'INPS per la disabilità di cui è affetta, pari a circa € 263,00 mensili oltre all''assegno unico per la figlia pari ad € 233,00 mensili. **(all.n.20)**

Dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni emerge che il reddito imponibile medio annuo lordo della ricorrente è di € 19.613,00, come si evince dalla sottostante tabella. **(all.nn.21, 22 e 23)**

	Impiego/Reddito Anno 2020	**Impiego/Reddito Anno 2021**	**Impiego/Reddito Anno 2022**	**Impiego/Reddito Anno 2023**
	Contratto a tempo indeterminato part-time € 14.660	Contratto a tempo indeterminato part-time € 19.478	Contratto a tempo indeterminato part-time € 18.837	Contratto a tempo indeterminato part-time € 20.526
Altro Reddito	0	0	0	0
Totale	€ 14.660	€ 19.478	€ 18.837	€ 20.526

La sig.ra [redacted] è titolare di un conto corrente [redacted] presso Banco Posta che alla data del 31/05/2025 presentava un saldo di € 6,98; di un conto corrente [redacted] presso Intesa San Paolo che alla data del 30 giugno 2025 presentava un saldo negativo di € 86,41; di un conto corrente presso [redacted] che alla data del 30/06/2025 presentava un saldo di € 64,54 **(all.nn.24, 25, 26)**

Il patrimonio mobiliare, oltre al saldo dei predetti C/C, risulta altresì composto da:

- beni mobili registrati:
  - **a)** autovettura modello [redacted], immatricolata nel 2017 valore di stima di € 10.000,00 ad oggi sottoposta a fermo amministrativo da parte dell'Agenzia delle Entrate. **(all.n.27)**

Il sig. [redacted] marito della [redacted] risulta essere iscritto al Registro delle imprese quale impresa individuale dal 6 giugno 2018 ([redacted]) esercente l'attività di commercio ambulante e al dettaglio di prodotti ittici.

Dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni emerge che il reddito imponibile medio annuo lordo risulta essere di € 12.000,00.

Il coniuge, sig. [redacted] da qualche mese percepisce, in virtù dell'inizio della nuova attività, un reddito mensile di circa € 1.300,00.

Lo stesso risulta essere titolare di indennità di invalidità pari ad € 600,00.

La sig.ra [redacted], madre della ricorrente, è percettrice di una pensione INPS pari ad € 650,00 mensili.

Nel 2024 risultano

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile della debitrice	1.200,00
Attuale reddito netto mensile dei familiari	1.950,00
Ulteriore reddito netto mensile	233,00
A) Totale Reddito Mensile	**3.383,00**

3. ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI

Il Gestore incaricato dall'OCC della Camera di Commercio ha preso visione di tutta la documentazione depositata dalla [redacted] a corredo della domanda e della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti dalla stessa formulata, ha eseguito ricerche e ai fini della redazione della relazione ha potuto accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'art.7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art.30-ter, comma 2, del D.Lgs del 13 agosto 2010, n.141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n.196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art.20 del D.Lgs del 10 agosto 2018, n. 101:

- Agenzia delle Entrate **(all. n.14 bis)**
- Comune di Latina – Ufficio Tributi **(all.n.15)**
- INPS **(all.n.16)**
- Banca d'Italia – CAI Centrale di Allarme Interbancaria e Centrale Rischi **(all. n.28)**
- CRIF S.p.A. **(all. n.29)**
- CTC **(all.n.30)**
- Pubblico Registro Automobilistico **(all. n.27)**

- Camera di Commercio **(all.n.31)**

4. CAUSE DI INDEBITAMENTO E VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEI SOGGETTI FINANZIATORI RISPETTO AL MERITO CREDITIZIO DELLA DEBITRICE

L'esame di tutta la documentazione depositata dalla sovraindebitata e di quella acquisita dal Gestore, nonché le ulteriori informazioni apprese in sede di ascolto della ricorrente, con l'ausilio di un interprete LIS, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento della [redacted]

Lo stato di sovraindebitamento è causato dalla crisi che ha colpito l'attività del marito dopo la pandemia che ha portato la [redacted] a sottoscrivere una serie di finanziamenti per fronteggiare la carenza di liquidità.

Con l'andare del tempo gli importi necessari per gli impegni finanziari assunti, andandosi a sommare alle spese mensili necessarie al sostentamento familiare, hanno creato uno squilibrio finanziario tale da determinare l'attuale situazione di sovraindebitamento.

Nel corso del 2021 l'attività del marito, sig. [redacted] ha subito una drastica riduzione dei ricavi e il veicolo che utilizzava per il proprio lavoro da ambulante si danneggiava. Non avendo liquidità nel 2022 la [redacted] otteneva il finanziamento con Findomestic che trasferiva in gran parte al marito per ripianare alcune pendenze.

Nel corso del 2023 la stessa sottoscriveva un ulteriore finanziamento con Findomestic, con la cessione del quinto dello stipendio, al fine di estinguere precedenti prestiti e poter saldare i conti collegati con le carte di credito.

A tal proposito, conformemente alle prescrizioni di legge (art.68, comma 3, D.Lgs.n.14/2019), si passa ad indicare se i soggetti finanziatori abbiano tenuto conto, al momento della concessione dei finanziamenti, del merito creditizio della [redacted] valutato in relazione al reddito disponibile dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Secondo le indicazioni di legge, tale importo deve essere quantificato in misura non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al D.P.R. n.159 del 5 dicembre 2013.

È da considerare che le finanziarie potrebbero non aver compreso appieno le difficoltà che una persona, come la [redacted] affetta da sordomutismo abbia incontrato nella comprensione di concetti finanziari complessi, non avendo fornito o utilizzando strumenti di comunicazione alternativi, come interpreti LIS o comunicatori visivi.

Avendo fatto affidamento esclusivamente sulla comunicazione verbale potrebbero aver determinato incomprensione dei termini contrattuali, l'assunzione di obblighi finanziari non compresi e di conseguenza un danno economico.

Si rappresenta che, a parere dello scrivente gestore lo stato di crisi finanziaria ed economica della debitrice, e quindi lo stato di bisogno in cui la stessa operava, era a conoscenza degli

Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica CRIF, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art.124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art.124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'art.8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art.124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".

L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n.153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n.2464 del 2013). "Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli" (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20 agosto 2013.

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno della richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.

Nella fattispecie quindi l'Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria della [redacted] che, in stato di sovraindebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della Legge n.108, del 7 marzo 1998, comma 4, che così recita "*Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria*".

Si è proceduto pertanto alla determinazione del coefficiente per la scala di equivalenza ISEE, considerando che si è in presenza di un nucleo familiare composto da 4 persone di cui un minorenne.

Una volta determinato il coefficiente, si è andato valutando cronologicamente i debiti contratti, al fine di evidenziare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio

all'atto della concessione.

L'ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è stato calcolato moltiplicando l'assegno sociale rapportato a 12 mensilità e il coefficiente ISEE, calcolato in precedenza. L'assegno sociale va aumentato della metà se il debitore risulta incapiente. I valori degli assegni sociali sono stati reperiti dalla banca dati dell'INPS e sono relativi agli anni di concessione dei finanziamenti.

Applicando tali criteri, è possibile calcolare il merito creditizio della debitrice all'atto della concessione dei diversi finanziamenti e verificare così se i soggetti finanziatori ne abbiano tenuto conto:

Data finanziamento	Soggetto finanziatore	rata mensile	Reddito mensile	Fabbisogno per il sostentamento	Merito creditizio
21.06.2017	**Mutuo IBI Banca**	€ 444,77	€ 1.572,00	€ 1.291,19	€ 1.572,00 – 1.291,19 - € 444,77 = **- € 163,96**
24.01.2020	**Intesa San Paolo**	€ 208,64	€ 1.222,00	€ 1.326,38	€ 1.222,00 – € 1.326,38 – € 444,77 - € 208,64= **- € 757,79**
02.09.2020	**Intesa San Paolo**	€ 500,00	€ 1.222,00	€ 1.326,38	€ 1.222,00 – € 1.326,38 – € 444,77 - € 208,64 - € 500,00= **- € 1.257,79**
18.02.2022	**Findomestic**	€ 651,90	€ 1.570,00	€ 1.602,50	€ 1.570,00 - € 1.602,50 - € 444,77 - € 208,64 - € 500,00 - € 651,90= **- € 1.837,81**
31.03.2023	**Findomestic**	€ 199,00	€ 1.710,00	€ 1.688,73	€ 1.710,00 - € 1.688,73 - € 444,77 - € 208,64 - € 500,00 - € 651,90 - € 199,00= **- € 1.983,04**

Considerando che il sovra indebitamento è un processo graduale, nel quale assume un peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre fare alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene al c.d .Merito creditizio, così come richiesto dall'art.68, comma 3, del D.Lgs 14/2019.

Sul punto occorre precisare che l'art.24 bis del TUB prevede che "*prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*".

Tale circostanza non può non avere un peso decisivo per ciò che attiene il requisito della meritevolezza, essendo la disciplina del credito al consumo generica ed indeterminata sul piano dei rimedi per ciò che concerne atteggiamenti negligenti del creditore nella valutazione del merito creditizio, mentre è da considerarsi pregnante il controllo che la legge richiede sul requisito della meritevolezza che, in virtù di quanto esposto, si ritiene sussistere nel caso in esame.

L'indebitamento e, soprattutto, l'incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, non è dovuta a comportamenti negligenti della [redacted] che negli ultimi cinque anni non ha subito protesti e non è stata ammessa a procedure di composizione della crisi.

5. DILIGENZA IMPIEGATA DALLA CONSUMATRICE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Il Gestore della crisi, al fine di valutare la diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni, così come richiesto dall'art.68, comma 2, del D.Lgs n.14/2019, ha rilevato che le passività sono integralmente riconducibili alla ordinaria gestione familiare che si è evoluta in senso negativo dovendo la stessa contrarre i diversi finanziamenti a causa dell'attività del marito.

L'indagine compiuta ha consentito di escludere che la [redacted] abbia assunto obbligazioni senza ragionevoli prospettive di poterle adempiere o che abbia determinato con colpa il sovraindebitamento ricorrendo al credito in modo sproporzionato rispetto al patrimonio con all'aspettativa di poter estinguerle grazie alle entrate del lavoro del sig. Giorgio.

Dall'analisi della documentazione è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" deve intendersi riferita ad atti connotati da una valenza ingannevole e presuppone che la debitrice abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

6. RAGIONI INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

La [redacted] nonostante percepisca delle entrate derivanti da lavoro dipendente non è nelle condizioni di poter far fronte alle obbligazioni assunte a fronte di entrate medie nette mensili per € 1.200,00 non è in grado di far fronte a una rata media di € 1.624,14.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della debitrice ad adempiere le obbligazioni assunte è determinante porre l'attenzione sulle necessità delle persone e del loro nucleo familiare, intese qui come spese necessarie a far fronte al soddisfacimento dei bisogni primari essenziali, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità della ricorrente di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Reddito mensile disponibile per piano	€ 3.383,00 - € 2.250,100 = € 1.133,00
Rata mensile debiti attuali	1.624,14
Rapporto rata reddito disponibile attuale	143,35%
Rapporto rata reddito attuale	48,00%

Come stabilito dalla Banca d'Italia, essendo il rapporto tra reddito disponibile e i debiti superiore al 35%, la ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento.

7. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DELLA DEBITRICE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Riguardo la diligenza prestata nell'adempiere alle proprie obbligazioni, si è potuto constatare che la [redacted] non ha subito protesti negli ultimi anni o altri eventi negativi pregiudizievoli. **(all. n.33)**

8. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DELLA DEBITRICE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Nell'ultimo quinquennio, come risulta dalle informazioni assunte non risultano atti di disposizione compiuti dalla debitrice e impugnati dai creditori.

9. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

La [redacted] in ottemperanza al D.Lgs n.14/2019 ha elaborato un Piano di ristrutturazione dei debiti quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento.

La proposta è stata elaborata dalla debitrice con l'intento di assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza; dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dalla debitrice assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita; trovare il miglior equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal Codice della crisi.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per la debitrice di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, propone di mettere a disposizione del ceto creditorio la somma di € 115.000,00 mediante il pagamento di una rata iniziale di € 7.000,00 e dal pagamento delle rate mensili di € 1.000,00, per un totale di 108 mesi, come da seguente prospetto

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Importo annuale	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	8.000
Rata mensile	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
								TOTALE		€ 108.000

La ricorrente propone il versamento delle somme su un conto corrente o libretto di deposito appositamente aperto presso un Istituto bancario o postale individuato dagli Organi della procedura e l'effettuazione del pagamento con riparto percentuale delle somme introitate, in rapporto all'entità del debito verso i singoli creditori.

Il debito residuo della [redacted] ammonta ad € 161.557,42 e a tale somma, in caso di accoglimento della proposta di ristrutturazione del debito, dovrà essere aggiunto il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Il pagamento dei creditori avverrà, nel caso in cui il decreto di omologa divenisse definitivo, successivamente al pagamento degli oneri di procedura, posto che i crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di composizione della crisi sono soddisfatti con preferenza

rispetto agli altri, come previsto dall'art.6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 14/2019.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura;
- Il pagamento integrale (100%) delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano;
- Il pagamento parziale (85%) del compenso spettante ai creditori privilegiati;
- Il pagamento parziale (9,5%) del compenso spettante ai creditori chirografari

Pertanto, il piano di pagamento che la [redacted] sottopone al vaglio del Tribunale è il seguente:

Creditore	Privilegio	Importo a debito	Importo da pagare	% di soddisfazione
OCC	Prededuzione	€ 6.347,06	€ 6.347,06	100%
OCC Rimborso spese forfettario	Prededuzione	€ 1.269,41	€ 1.269,41	100%
Meg Consulting S.r.l.	Prededuzione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100%
Intesa San Paolo	Ipotecario	€ 88.602,67	€ 88.602,67	100%
Comune di Latina	Privilegiato	€ 4.105,00	€ 3.489,25	85%
INPS	Privilegiato	€ 1.302,77	€ 1.107,35	85%
Agenzia delle Entrate	Privilegiato	€ 4.243,24	€ 3.606,75	85%
Findomestic	Chirografario	€ 3.275,23	€ 311,15	9,5%
Findomestic	Chirografario	€ 41.496,51	€ 3.942,17	9,5%
Findomestic	Chirografario	€ 13.532,00	€ 1.285,54	9,5%
	Totale	**€ 167.973,89**	**€ 114.961,35**	

10.VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE

In merito alle percentuali di soddisfacimento – non integrali – ai sensi dell'art.67, comma 3 e 4, CCII, per quanto attiene i creditori privilegiati, lo scrivente gestore della crisi ha valutato l'odierna proposta di risoluzione della crisi rispetto all'alternativa di una procedura liquidatoria in modo da verificare la soddisfazione dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della loro collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

Con riferimento ai creditori privilegiati per i quali è stato previsto un soddisfacimento di € 9.651,01 ovvero pari all'85% del credito e ai creditori chirografari per i quali è stato previsto un soddisfacimento di € 5.538,86 pari al 9,5% del credito, si è proceduto alla simulazione di una liquidazione forzata dell'abitazione sita a [redacted], ove risiede la ricorrente e la sua famiglia partendo dal valore di mercato stimato in base ai dati OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare), pubblicati dall'Agenzia del Territorio, i quale individuano, per ogni delimitata zona territoriale omogenea (zona OMI) di ciascun comune, un intervallo minimo/massimo, per unità di superficie in euro al mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione.

Pertanto, nella fattispecie il compendio immobiliare è situato in una zona urbana del Comune di Latina ed è costituita da:

- [redacted] rendita catastale € 445,44
- [redacted] rendita catastale € 32,54

Di seguito si riportano gli ultimi dati OMI disponibili e relativi al II semestre 2024:

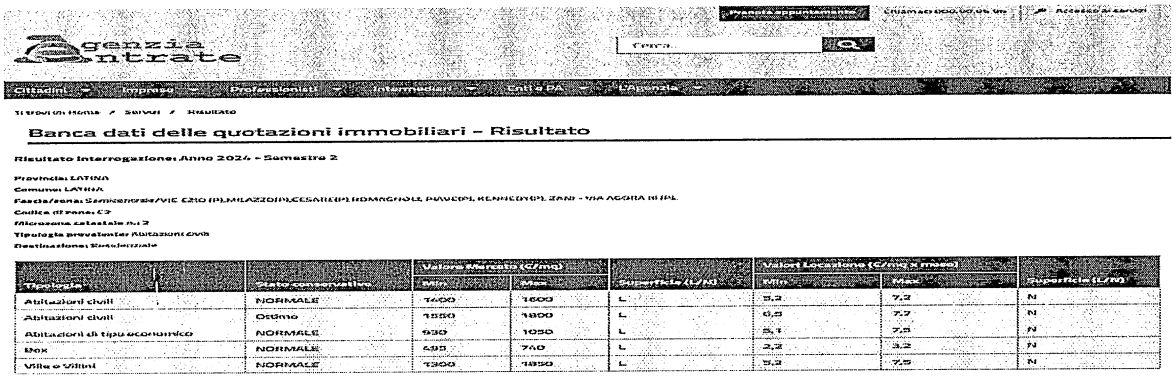

Banca dati delle quotazioni immobiliari – Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2024 – Semestre 2

Provincia: LATINA
Comune: LATINA
Fascia/zona: Semicentrale/VIC CZIO (P),MILAZZO(P),CESARE(P),ROMAGNOLI PIAVE(P), KENNEDY(P), ZANI - VIA AGORA III (P)
Codice di Zona: C2
Microzona catastale n.: 2
Tipologia prevalente: Abitazioni civili
Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq) Min	Max	Superficie (€/mq)	Valori Locazione (€/mq x mese) Min	Max	Superficie (€/mq)
Abitazioni civili	NORMALE	1400	1600	L	5,2	7,2	N
Abitazioni civili	Ottimo	1550	1800	L	6,5	7,7	N
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	930	1050	L	5,1	7,5	N
Box	NORMALE	495	740	L	3,2	5,2	N
Ville e Villini	NORMALE	1300	1850	L	5,2	7,5	N

Tenuto conto di uno stato medio degli immobili il valore di mercato ad essi attribuibile è prudenzialmente stimabile in:

- Abitazione (Valore medi OMI € 1.500,00/mq^2) € 202.500,00
- Box auto (Valore medi OMI € 617,50/mq^2) € 12.967,50

TOTALE VALORE IMMOBILI € 215.467,50

ARROTONDABILE **VALORE 215.000,00**

Stimato il valore del compendio immobiliare, si è proceduto alla simulazione di una procedura di liquidazione forzata (di tipo esecutiva individuale) del bene, ipotizzando verosimilmente una aggiudicazione del bene al 2° tentativo di vendita e tenendo conto anche dei costi di procedura che il creditore ipotecario dovrebbe sostenere.

Pertanto, partendo dal valore di stima di € 215.000,00 si avrebbe:

- ☐ Primo tentativo: Valore Base € 215.000,00 Offerta Minima € 161.250,00
- ☐ Secondo tentativo: Valore Base € 161.250,00 Offerta Minima € 120.937,50

Ipotizzando una aggiudicazione pari ad € 120.000,00, all'attivo così realizzato i creditori dovrebbero dedurre le spese di procedura, tra cui il costo dell'esperto estimatore e dei compensi del custode giudiziario e del delegato alla vendita.

La valutazione del piano di ristrutturazione dei debiti deve fare riferimento ai costi delle procedure esecutive funzionali alla liquidazione coatta del bene, alla lungaggine della procedura esecutiva oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene.

Ipotizzando una aggiudicazione pari ad € 120.000,00, all'attivo così realizzato i creditori dovrebbero dedurre le spese di procedura, tra cui i compensi del custode giudiziario e del

delegato alla vendita che nell'ipotesi di aggiudicazione al terzo tentativo sono stimabili in € circa 14.000,00 a cui dover aggiungere l'iva e oneri di legge.

Talché il realizzo netto per i creditori è stimabile in € 106.000,00 (€ 120.000,00 - € 14.000,00), valore quest'ultimo sostanzialmente inferiore all'importo proposto nel presente piano.

Inoltre, l'ipotesi della vendita forzata dell'abitazione non farebbe che aggravare la posizione della [redacted] che si troverebbe nella condizione di dover locare una nuova abitazione per se e per la propria famiglia e l'istituto creditore potrebbe agire per il recupero del credito residuo.

La stessa, inoltre, non potrebbe accedere ad alcun nuovo finanziamento e non avrebbe alcuna possibilità di venir fuori dalla propria condizione di sovraindebitamento.

Considerando la mera ipotesi liquidatoria solo il creditore ipotecario vedrebbe ad essere soddisfatto in parte del proprio credito mentre gli altri creditori potrebbero aggredire solamente il quinto dello stipendio della [redacted] Tale procedura non garantirebbe l'immediata soddisfazione dei creditori che sarebbero costretti ad intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento dello stipendio, procedura che risulterebbe inopportuna ed antieconomica.

Ai sensi dell'art.70, comma 9, della D.Lgs. 14/2019, l'OCC deve verificare se la proposta soddisfi i creditori muniti di privilegio e falcidiati in misura non inferiore rispetto a quanto gli stessi otterrebbero nel caso di collocazione preferenziale sul ricavato della vendita dei beni e diritti su cui insistono le cause di privilegio. La proposta formulata dall'istante non prevede alcuna falcidia per il creditore ipotecario, rappresentato dalla Banca Intesa San Paolo.

In particolare al creditore ipotecario, sarà assicurato il pagamento dell'intero credito vantato pari ad € 88.602,67, nell'arco temporale di 108 mesi, invece della scadenza naturale del mutuo previsto nel giugno del 2047.

La proposta presentata risulta vantaggiosa sia per il creditore ipotecario che per i creditori privilegiati, i quali vedranno soddisfatti i propri crediti entro lo stesso arco temporale decorrente dall'eventuale omologa. Anche per i creditori chirografari, privi di titolo esecutivo, la proposta appare conveniente, poiché in assenza di adesione sarebbero costretti ad avviare un procedimento monitorio e successivamente un'esecuzione forzata, con inevitabili costi aggiuntivi e tempi più lunghi per il recupero del credito.

Giova altresì ricordare, che al fine di valutare l'abitazione dell'istante, si è tenuto conto unicamente dei valori medi OMI, ma spesso in sede di redazione della perizia di stima del bene tali valori subiscono diminuzioni in considerazione delle eventuali difformità dell'immobile o dello stato in cui lo stesso si trova. Nel caso di specie, al fine di intraprendere una liquidazione controllata del bene, sarebbe necessario acquisire una perizia di stima e non vi è alcuna garanzia che il reale valore di mercato del bene venga allineato al valore medio OMI.

Tenuto conto delle predette osservazioni, si ritiene che il Piano di Ristrutturazione dei debiti proposto rappresenta la migliore soluzione formulabile nei confronti del ceto creditorio al fine di un loro soddisfacimento, prevedendo, invero, una dilazione, ma con esiti certi, atteso che i creditori potranno veder ridotto mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione Piano di Ristrutturazione stesso.

ATTESTAZIONE EX ART.67, COMMA 4, CCII

Vista la convenienza dell'importo proposto nel presente piano ai creditori privilegiati in quanto pagamento non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni oggetto della causa di prelazione.

11. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA DEBITRICE

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di ristrutturazione dei debiti, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi dell'art.68, comma 2, lett.c) del D.Lgs n.14/2019.

A conclusione della presente relazione e delle considerazioni sopra illustrate,

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.67 e ss. del D.Lgs n.14/2019 che prevede, da parte della [redacted] il pagamento di una rata iniziale di € 7.000,00 e di rate mensili di € 1.000,00 per un totale di € 115.000,00;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dalla debitrice consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio della sovraindebitata;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della ristrutturazione dei debiti come proposto ai creditori.

Tutto ciò premesso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della

Camera di Commercio di Frosinone-Latina, nella persona del Gestore all'uopo incaricato Dott. Termini Stefano.

ATTESTAZIONE

Tutto ciò premesso l'OCC presso la Camera di Commercio Frosinone-Latina, per il tramite del sottoscritto Gestore della Crisi

esaminati

- I documenti messi a disposizione dalla debitrice [redacted] e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- La situazione reddituale e patrimoniale della debitrice;
- Lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- Il Piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dalla debitrice.

ATTESTA

La completezza ed attendibilità della documentazione depositata.

* * * * *

Con Osservanza

Latina, 21/07/2025

IL GESTORE DELLA CRISI
dott. Stefano Termini

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i

La presente relazione è composta da n.18 pagine e dai seguenti

ALLEGATI

1. Istanza di accesso alla procedura
2. Provvedimento di nomina del Gestore della Crisi
3. Accettazione incarico da parte del Gestore della Crisi
4. Dichiarazione del Gestore sulla insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità
5. Preventivo oneri procedura
6. Certificato stato di famiglia
7. Contratto di mutuo UBI Banca
8. Piano ammortamento mutuo
9. Rate mutuo da emettere
10. Contratto Findomestic 20220892831975
11. Precisazione crediti Findomestic
12. Contratto Findomestic 20220308319603
13. Contratto Findomestic 1127236
14. Agenzia delle Entrate riscossione

14 bis Agenzia delle Entrate

15. Comune di Latina
16. INPS
17. Meg Consulting S.r.l.
18. Visura catastale
19. Buste paga
20. CU INPS
21. Dichiarazione redditi anno 2022
22. Dichiarazione redditi anno 2023
23. Dichiarazione redditi anno 2024
24. Estratto conto Banco Posta
25. Estratto conto Intesa San Paolo
26. Estratto conto ING Bank
27. Visura PRA
28. Banca d'Italia
29. CRIF
30. CTC
31. Visura protesti